



Spett.le  
Arch. Federica Mozzachiodi  
Via Genova, 177  
19123 La Spezia

La Spezia, 12/09/16

Oggetto: designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);  
(art. 17 c. 1- b Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Il sottoscritto De Simone Roberto, in qualità di datore di lavoro, in rif. all' art. 17 c.1 lettera b) del decreto in oggetto, visto l'art. 32 dello stesso "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni" e in riferimento all'assenza di specifiche professionalità interne, La designa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale incarico ha valenza fino a settembre 2017. Tale incarico ha valenza annuale e si ritiene automaticamente rinnovato se non interviene disdetta scritta con AR o PEC, da una delle parti, almeno un mese prima della scadenza, salvo recessione per giusta causa.

Le ricordo che i suoi compiti sono quelli previsti dall'art. 33 del decreto sopraccitato e di seguito riportato. Non è stato possibile consultare preventivamente il RLS in quanto non è eletto o designato; Il sottoscritto si impegna a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza allorchè sarà eletto o designato, o il RLST quando comunicato dall' Organismo Paritetico.

La preghiamo di restituire la presente firmata quale accettazione.

La Spezia

12/9/2016

Il DDL  
[datore di lavoro]

#### Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

##### 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Per accettazione

Arch. Federica Mozzachiodi